



**Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVO RECUPERO EVASIONE DI CUI
ALL'ART.1, COMMA 1091 DELLA LEGGE N.145/2018**

Approvato con deliberazione G.C. 184 del 23.12.2020

Ripubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 11.03.2021 al 26.03.2021

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

ART 2. - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, notificati dall'ente, eventualmente anche col supporto di società esterne, purché non concessionarie dell'attività di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

ART. 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145/2018, è destinato:
 - a) per un ammontare pari al 90%, da ripartire secondo i criteri e tra i soggetti di cui ai successivi commi, e comunque nel limite complessivo annuo lordo di € 13.230,00;
 - b) per un ammontare pari al 10%: all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento.
2. La determinazione dell'importo da liquidare viene effettuata sulle somme riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile Settore Servizi Finanziari 10%;

Funzionario Responsabile d'Imposta 10%;

Personale dell'Ufficio Tributi e altro personale coinvolto nell'attività di accertamento 80%;

4. La quota percentuale del “Funzionario Responsabile di Imposta” è cumulabile, in tutto o in parte, con la quota individuale dei diversi partecipanti al gruppo di lavoro, qualora fra i medesimi sia nominato il “Funzionario Responsabile di Imposta”.
5. La proposta di ripartizione è di competenza del Funzionario Responsabile d’Imposta, mentre la relativa approvazione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Responsabile del Settore Organizzazione e Innovazione Tecnologica.

ART. 4 – TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo e il personale coinvolto.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all’approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.